

Prot. n. 01059/2022

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2022, presentato congiuntamente, in data 5 ottobre 2022, dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Flavio Roda per la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari anche in via monocratica, della decisione n. 10 della Corte d'Appello Federale della FISI del 30 settembre 2022, comunicata il 3 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione n. 8/2022 del Tribunale Federale della FISI, volto ad ottenere la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente Federale della FISI del sig. Flavio Roda in vista delle elezioni del 15 ottobre 2022; nonché, occorrendo, per la disapplicazione/annullamento *in parte qua* degli artt. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto Federale;

vista l'istanza cautelare, ivi contenuta, con la quale si invoca l'adozione, anche in via monocratica, di misure cautelari idonee a congelare, sino alla pronuncia di merito, lo svolgimento della procedura elettorale in vista dell'Assemblea elettiva in programma in data 15 ottobre 2022;

visto il proprio provvedimento, assunto in data 6 ottobre 2022 (prot. n. 01034/2022), con il quale il suddetto ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per la trattazione della istanza cautelare e del merito;

visto il proprio provvedimento, assunto in data 11 ottobre 2022 (prot. n. 01049/2022), con il quale, rilevata d'ufficio l'esistenza di motivi di urgenza; valutata la necessità di fissare la camera di consiglio per la decisione collegiale sulle istanze cautelari contenute nei ricorsi di cui in epigrafe; considerata la possibilità di tenere una udienza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, in data 13 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00; ritenuta la sussistenza degli elementi per disporre d'ufficio, ex art. 60, comma 5, CGS, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 60, comma 1, CGS; è stata fissata l'udienza di discussione, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, in data 13 ottobre 2022, a partire dalle ore 9.00, disponendo d'ufficio, ex art. 60, comma 5, CGS, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 60, comma 1, CGS e, per l'effetto, ha assegnato il termine del 12 ottobre 2022, ore 20.00, per il deposito di eventuali memorie, ex art. 60, comma 1, CGS;

rilevato che le parti hanno espressamente rinunciato alla discussione del ricorso con riferimento alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare;

considerato che, allo stato, le elezioni sono, com'è noto, già programmate per il 15 ottobre prossimo e che risultano, quindi, svolti gli adempimenti preliminari e propedeutici all'ordinato svolgimento delle stesse;

considerato che è prevalente l'interesse allo svolgimento della competizione elettorale per la quale sono stati già sostenuti i correlativi esborsi sia dalla Federazione Italiana Sport Invernali – FISI, sia da tutti i partecipanti all'assemblea elettorale;

considerato che le complesse questioni sottoposte al vaglio del Collegio potranno essere approfondite nella più opportuna sede di trattazione del ricorso per il merito;

considerato che l'udienza di discussione del ricorso sarà fissata in tempi ragionevolmente contenuti;

PQM

Impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, rigetta l'istanza cautelare formulata dai ricorrenti.

Si riserva di indicare la data dell'udienza di discussione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato dalla Segreteria con urgenza alle parti, ancorché non costituite.

Roma, 13 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Palmieri

IL RELATORE
F.to Vito Branca